

COMUNE DI MONTEVAGO

(Provincia di Agrigento)

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI

Approvato con del. C.C. n.21 del 27.02.1981 - Esecutiva con dec.31667 prot.4574 del 26.09.1983

Modificato con del. C.C. n.36 del 02.03.1985 - Esecutiva con dec.28431 prot.10681 del 23.07.1985

USO DELL'AUTOBOTTE COMUNALE

ART. 1

L'utilizzo dell'autobotte comunale per conto di privati cittadini è consentito soltanto:

- a) - per uso antincendio in tutto il territorio comunale;
- b) - per usi inerenti a servizio igienico-sanitari all'interno del centro abitato.

Eccezionalmente ed a descrizione della Amministrazione comunale sarà consentito fuori del centro abitato, ma comunque nell'ambito del territorio comunale, l'utilizzo dell'autobotte per uso igienico sanitario.

ART. 2

Il servizio di cui sopra è gestito direttamente, in economia dal Comune di Montevago e viene disimpegnato mediante l'autobotte di proprietà comunale guidata dall'autista comunale.

ART. 3

L'autobotte addetto non possono essere impegnati dagli utenti privati ad altri scopi di qualsiasi natura.

ART. 4

Ove le condizioni della strada lo permettono e senza pregiudizio per l'incolumità dell'autista e l'efficienza dell'automezzo, l'autobotte deve fermarsi nel punto più vicino al luogo dove è previsto l'impiego.

ART. 5

La tariffa per ogni trasporto è fissata:

- a) - in £. 5.000 nel centro abitato;
- b) - in £. 10.000 fuori dal centro abitato ma nell'ambito del territorio comunale.

ART. 6

Il pagamento del prezzo di ogni trasporto sarà effettuato dagli interessati nella Cassa del Comune.

ART. 7

Al personale addetto al servizio è severamente proibito chiedere o ricevere regali o mance per il disimpegno delle mansioni avanti citate.

USO DELL'AUTOTRASPORTO COMUNALE CARNI MACELLATE.

ART. 1

il servizio di trasporto Carni Macellate è gestito direttamente, in economia, dal Comune di Montevago e viene disimpegnato mediante apposito furgone di proprietà Comunale, secondo le norme del presente Regolamento.

Esso a per oggetto la prestazione di opera nonchè l'approntamento del mezzo di trasporto e quant'altro possa occorrere per il trasporto delle carni macellate.

ART. 2

Per la regolare esecuzione del servizio il Comune deve tenere a disposizione:

- a) un autofurgone, coperto e chiuso mediante portelli di sicurezza, le cui pareti interne devono essere lavabili e disinfettabili in modo da assicurare l'igienicità del trasporto. Inoltre all'interno deve essere munito di apposite corsie di ganci in acciaio inossidabile per la sistemazione dei "capi" opportunamente sezionati.
- b) un autista, il quale indosserà l'uniforme approvata dall'Amministrazione Comunale, su parere dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 3

L'autotrasporto carni, che è stato dichiarato idoneo dall'Ufficiale Sanitario, deve essere periodicamente controllato dallo stesso, almeno una volta all'anno, e comunque tutte le volte che lo riterrà opportuno al fine di garantire l'idoneità dal punto di vista igienico Sanitario.

ART. 4

Il personale addetto al trasporto carni ha l'obbligo di coadiuvare i privati interessi al carico e scarico delle carni ed alla relativa sistemazione nel furgone.

ART. 5

Ove le condizioni della strada lo permettano, l'autotrasporto deve fermarsi nel punto più vicino al luogo dove devono essere caricate e scaricate le carni al fine di agevolare le operazioni.

ART. 6

La tariffa per il trasporto nell'ambito del territorio del Comune e di £. 2.000 per ogni bovino macellato, e £. 1.000 per ogni ovino, caprino o suino. Per le località fuori dal territorio Comunale, alle tariffe di cui sopra si aggiungerà £. 150 per ogni chilometro di percorrenza.

ART. 7

Il pagamento del prezzo di ogni trasporto sarà effettuata dagli interessati nella cassa del Comune.

ART. 8

Al personale addetto al servizio è severamente proibito chiedere o ricevere mance per il disimpegno delle mansioni avanti citate.

USO DELL'AUTOAMBULANZA COMUNALE

ART. 1

Il servizio dei trasporti di infermi a mezzo di autoambulanza è gestito direttamente, in economia, dal Comune e viene disimpegnato mediante apposita autoambulanza di proprietà Comunale, secondo le norme del presente Regolamento.

ART. 2

Per la regolare esecuzione del servizio il Comune deve tenere a disposizione:

- a) una autoambulanza, in perfetto stato di conservazione e manutenzione, rispondente ai requisiti di cui al precedente art. 3;
- b) un autista, coadiuvato ove necessario, per i casi specifici, dall'infermiere Comunale per la necessaria assistenza e, nei casi più gravi dal Medico Condotto.

ART. 3

L'autoambulanza, che non può essere destinata ad altri usi di qualsiasi natura, è fornita di autolettiga, disposta su binari, in modo che possa essere collocata e ritirata con facilità e senza pericolo di cadute o scosse; è fornita di divano foderato di materiale lavabile e disinfettabile, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia igienico sanitaria.

L'autoambulanza è stata dichiarata idonea dall'Ufficiale Sanitario.

Resta esclusa dalla prestazione la fornitura della biancheria necessaria al trasporto che dovrà essere fornita dagli interessati.

ART. 4

Il trasporto di infermi tramite l'autoambulanza può essere consentito solo previa autorizzazione del Medico curante, del Medico Condotto o dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 5

Il personale addetto al trasporto indosserà l'uniforme approvata dalla amministrazione Comunale, su parere dell'Ufficiale Sanitario, e dovrà tenere un contegno del tutto decoroso, avuto riguardo alla natura del servizio.

ART. 6

Il personale addetto al trasporto ha l'obbligo di collocare l'infermo rilevato dall'abitazione o altro luogo in cui si trova, nell'autoambulanza e portarlo al posto di pronto soccorso o Ospedale o nel luogo in cui è destinato.

ART. 7

Ove le condizioni della strada lo permettono, l'autoambulanza deve fermarsi nel punto più vicino al luogo dove si trova l'infermo o dove esso dovrà essere depositato, in modo che l'operazione di imbarco o sbarco sfugga, per quanto possibile, alla vista dei curiosi.

Durante il trasporto l'autoambulanza dovrà tenere una velocità adeguata alle esigenze e comunque tale da non costituire pericolo.

E' assolutamente vietato fermare l'autoambulanza, sia pure per brevi istanti, salvo i casi derivanti da forza maggiore o da altri imprevedibili necessità.

E' consentito l'uso della sirena solo in casi gravi ed urgenti.

ART. 8

La tariffa per ogni trasporto è stabilita in £. 3.000 nel territorio del Comune e, per le località fuori del territorio Comunale, in £. 3.000 più 3.75 per ogni chilometro di percorrenza.

ART. 9

Non è consentito l'uso dell'autoambulanza fuori del territorio della Regione Siciliana.

ART. 10

Il pagamento del prezzo di ogni trasporto sarà effettuato dagli interessati nella cassa del Comune.

ART. 11

Il Comune eseguirà gratuitamente il trasporto degli iscritti nell'elenco dei poveri ammessi all'assistenza medica gratuita.

ART. 12

Al personale addetto al servizio è severamente proibito chiedere o ricevere regali o mance per il disimpegno delle mansioni avanti citate.